



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

"Città della Pace e del Dono"

Provincia di Catania

4^a Direzione - Tributi ed Attività Produttive


**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

(Allegato "1" alla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2014)

**DIRIGENTE IV DIREZIONE
TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP**

Dot. Paolo Torrisi






Indice degli articoli

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizione e peculiarità dell'attività di acconciatore
- Art. 3 - Definizione e peculiarità dell'attività di estetista
- Art. 4 - Modalità di svolgimento
- Art. 5 - Requisiti morali
- Art. 6 - Requisiti professionali
- Art. 7 - Requisiti urbanistici, di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali
- Art. 8 - Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari delle attrezzature, delle suppellettili e dei prodotti
- Art. 9 - Adempimenti degli operatori
- Art. 10 - Divieti
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 - Disposizioni transitorie per le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna
- Art. 13 - Rinvio alla vigente normativa





Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23/12/1970, n. 1142, e 29/10/1984, n. 735, nella legge 4 gennaio 1990, n. 1, nella L.R. 23 maggio 1991, n. 35, nel D.P.R.S. 14 giugno 1997, n. 36, nella legge 17 agosto 2005, n. 174, nonché negli art. 10 del D.L. 31/01/2007, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ed artt. 77 e 78 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore ed estetista organizzate in forma di impresa ed esercitate, anche a titolo gratuito, in luogo pubblico o privato, nel territorio del Comune di Tremestieri Etneo.

2. Quando nel presente regolamento viene riportato il termine generico di attività, questo si riferisce sia all'attività di acconciatore che a quello di estetista.

Art. 2 - Definizione e peculiarità dell'attività di acconciatore

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o preventivo, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni sulla vendita al dettaglio.

3. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.



Art. 3 - Definizione e peculiarità dell'attività di estetista

1. L'attività professionale di estetista, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni con finalità di carattere terapeutico.

4. Alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla vendita al dettaglio.

2. Le imprese autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle disposizioni del presente regolamento comunale.

3. L'attività di ricostruzione unghie è da considerarsi attività di estetica. Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'attività, necessita essere in possesso del requisito professionale come definito al successivo art. 6.



Art. 4 - Modalità di svolgimento

1. L'attività può essere svolta in locale pubblico o privato, quindi anche presso il domicilio dell'esercente, purché i locali rispondano ai requisiti di cui al successivo art. 7, ovvero presso la sede designata dal cliente. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività sia di acconciatore che di estetista in forma ambulante o di posteggio.
3. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di ciascuna attività.
4. Le attività di acconciatore ed estetista osservano gli orari ed il calendario annuale dei giorni di apertura e chiusura disciplinati con ordinanza sindacale, sentiti gli operatori del settore regolarmente in esercizio nel territorio comunale.
5. L'operatore è tenuto ad esporre l'orario ed il calendario annuale delle aperture e chiusure in maniera visibile all'esterno dell'esercizio.
6. È ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.
7. La chiusura che supera i tre giorni consecutivi deve essere comunicata al Comune.
8. Le tariffe praticate debbono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.


Art. 5 - Requisiti morali

1. Fatta salva la riabilitazione, l'operatore che intende esercitare l'attività di acconciatore o estetista non si deve trovare in una causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.
2. I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per i quali necessita, ai fini della verifica, acquisire la comunicazione antimafia.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In relazione ai requisiti morali, il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'accertamento dei requisiti morali va effettuato anche in capo al responsabile e/o direttore tecnico.

Art. 6 - Requisiti professionali

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario essere in possesso di apposita abilitazione professionale, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli art. 3 e 6 della legge 17 agosto 2005, n. 174.
2. Il titolare, i soci ed i dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 3 ed 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.





5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura o estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso del requisito professionale di cui al presente articolo.

6. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

7. Fino alla emanazione, ai sensi dell'art. 4 della L. 17 agosto 2005, n. 174, delle disposizioni normative regionali che definiscono i contenuti dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'art. 3, comma 1 della precitata legge 174/2005, la qualifica professionale di acconciatore continuerà ad acquisirsi secondo le previsioni dell'art. 2 della L. 161/1963 e ss.mm.ii..

8. Resta inteso che, per le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, nessuna verifica o adempimento spetta più alla Commissione Provinciale per l'artigianato ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore o estetista.

Art. 7 - Requisiti urbanistici, di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali

1. Gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività di acconciatore od estetista devono:

a) Essere muniti di regolare autorizzazione di abitabilità/agibilità ed allo scarico dei reflui. Per gli edifici realizzati antecedentemente al 1934, è sufficiente una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante che i locali oggetto dell'attività siano stati costruiti antecedentemente all'anno 1934, che sono attualmente rispondenti a quanto riportato nella planimetria allegata, con destinazione d'uso prevista per l'attività che si intende svolgere e che non hanno subito modifiche per le quali è necessario il rilascio di concessione edilizia. La perizia dovrà essere integrata dal certificato catastale e dalla planimetria dei locali;

b) Per le attività svolte in locale pubblico, avere destinazione d'uso a bottega e presentare le caratteristiche di cui alla cat. A2 dell' art. 44 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

c) Avere pavimento e pareti, fino all'altezza di ml 1,5, rivestiti di materiale lavabile;

d) Nel caso di attività congiunta di acconciatore ed estetista, avere locali separati. Nei locali dove si svolgono le attività di acconciatore ed estetista non può essere svolta alcun'altra attività;

e) Essere dotati di acqua potabile corrente, calda e fredda;

f) Nel caso di attività svolta presso il domicilio dell'esercente, disporre di regolare abitabilità, attestata da perizia giurata nel caso di immobili antecedenti all'anno 1934, presentare le caratteristiche riportate alle precedenti lettere dalla c) alla e) ed essere dotati di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione. Nel domicilio dell'esercente l'attività può essere svolta solo in un locale, che sia a ciò esclusivamente adibito e che presenti le caratteristiche di cui alla cat. A2 dell' art. 44 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Non possono essere adibiti all'esercizio dell'attività i locali destinati in origine a cucina e camera da letto principale. Inoltre, il regolamento del condominio, ove insiste il domicilio dell'esercente, non deve prevedere il divieto di esercizio dell'attività;

g) Rispettare ogni altro requisito igienico-sanitario e di sicurezza previsto dalla vigente normativa;


h) Per le attività svolte in locale pubblico, essere dotati di spogliatoio per il personale, di sala o spazio specificatamente destinato ad attesa;

2. L'utilizzo di telecamere interne per motivi di sicurezza è consentito nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 8 - Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari delle attrezzature, delle suppellettili e dei prodotti

1. I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle apparecchiature e delle suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività sono quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia. In particolare dovrà





essere curata ad ogni utilizzo la sterilizzazione o la disinfezione, secondo i casi, degli strumenti, degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto con le parti cutanee del cliente.

2. E' vietato l'utilizzo di attrezzature, suppellettili, oggetti e quant'altro non si possa disinfettare o sterilizzare dopo essere venuto a contatto con le parti cutanee del cliente.

3. E' vietato l'utilizzo per più di un cliente di prodotti e quant'altro per sua natura è destinato ad un singolo uso, come garze, cerotti, bastoncini cotonati, batuffoli di cotone, lamette, e, comunque, tutto ciò che viene identificato come "Usa e getta".

4. E' vietato l'utilizzo di apparecchiature, strumenti, suppellettili, oggetti, prodotti e quant'altro non sia conforme alla vigente normativa europea.

Art. 9 - Adempimenti degli operatori

1. Il privato che intende iniziare l'attività inoltra al SUAP del Comune di Tremestieri Etneo segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/90 (SCIA).

2. Con la SCIA dovrà essere attestato, attraverso l'apposita modulistica predisposta dal SUAP e la documentazione allegata, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6, nonché il rispetto di quelli di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

3. Alla SCIA occorre allegare:

- copia del titolo attestante il possesso del requisito professionale del titolare, dei soci, dei dipendenti e del responsabile tecnico o dichiarazione sostitutiva;

- dichiarazione di assunzione di incarico del responsabile tecnico diverso dal titolare o dai soci, completa di copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità;

- copia dell'autorizzazione all'agibilità o perizia giurata e visura catastale;

- n. 1 pianta planimetrica dei locali in scala 1/100 e n. 1 relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante/titolare della ditta, che contengano la descrizione dei locali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, con relativa legenda, la superficie totale e dei singoli ambienti interni ed esterni, l'indicazione di eventuali locali seminterrati e loro uso, il rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sugli impianti tecnologici;

- elenco delle apparecchiature utilizzate;

- copia della documentazione tecnica, fornita in dotazione dalla ditta costruttrice, delle apparecchiature utilizzate, comprese quelle per la disinfezione / sterilizzazione;

- relazione tecnica che descriva le modalità di utilizzo delle suddette apparecchiature;

- dichiarazione di conformità igienico-sanitaria redatta da tecnico abilitato (Modulo A-4 del Suap telematico);

- autocertificazione sul possesso dei requisiti morali, completa di copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità di ciascun dichiarante;

- copia versamento diritti sanitari per sopralluogo verifica requisiti, da corrispondere all'Asp, secondo vigente tariffario;


- copia versamento diritti d'istruttoria Suap;

- per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente, dichiarazione resa dall'amministratore dello stabile, attestante che il regolamento di condominio non prevede il divieto di svolgimento dell'attività di acconciatore e/o estetista all'interno degli immobili adibiti a civile abitazione.

4. In ottemperanza al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, la SCIA dovrà essere inoltrata attraverso il SUAP telematico, utilizzando la procedura ivi prevista.

5. Acquisita la SCIA, il SUAP attiverà il procedimento istruttorio, procedendo con le modalità e nei termini previsti dalla legge 241/90 e L.R. 10/91. A tal uopo il SUAP procederà con la verifica di quanto dichiarato e prodotto, notificando la SCIA agli uffici ed enti competenti.





6. Il cambio di titolarità, il trasferimento di sede dell'attività e la variazione dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari comportano l'inoltro di una nuova SCIA.

7. La cessazione di attività dovrà essere comunicata sempre attraverso il Suap telematico.

Art. 10 - Divieti

1. E' fatto espresso divieto di:

- svolgere qualsiasi altra attività non riconducibile a quelle riportate all'art. 2 e 3, nei locali adibiti allo svolgimento dell'attività di acconciatore od estetista;
- svolgere l'attività derogando dalle modalità di cui all'art. 4.

Art. 11 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, per l'attività di acconciatore, e di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, per l'attività di estetista.

2. L'inizio dell'attività, il cambio di titolarità (Subingresso), il trasferimento di sede e la variazione dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, senza avere preventivamente inoltrato la SCIA di cui al precedente art. 9, comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente e la chiusura dell'esercizio.

3. E', altresì, disposta la chiusura dell'esercizio nel caso di:

- venir meno dei requisiti di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8;
- accertata violazione per tre volte in due anni dei divieti imposti all'art. 10;
- inottemperanza della intimazione a ricondurre l'esercizio dell'attività nei limiti e secondo le disposizioni contenuti nel presente regolamento.



Art. 12 - Disposizioni transitorie per le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna

1. I soggetti in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

2. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere o che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione di cui all'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, si attengono alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6, della medesima legge

3. A coloro i quali, alla data del presente regolamento, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

Art. 13 - Rinvio alla vigente normativa

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa indicata all'art. 1, nonché alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii..